

Lazio

L.R. 6-8-1999 n. 14 (Pubblicata nel B.U. Lazio 30 agosto 1999, n. 24, suppl. ord. n. 2)

Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo.

Art. 37

Funzioni e compiti dei comuni.

1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3 e nell'articolo 39, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo 5, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti:

a) la vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, nonché la liquidazione dei diritti di uso civico gravanti su terreni privati che abbiano acquisito carattere edificatorio (*).

(*omissis*)

(*) Il presente comma, già modificato dall'art. 12, L.R. 27 gennaio 2005, n. 6 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 13 della stessa legge), è stato poi così sostituito dall'art. 32, comma 4, L.R. 2 novembre 2006, n. 14. Il testo precedente era così formulato: «1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3 e nell'articolo 119, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo 5, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri Enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato concernenti la vigilanza sull'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio, nonché la liquidazione dei diritti di uso civico gravanti su terreni privati che abbiano acquisito carattere edificatorio.».

www.demaniocivico.it